



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 140 DEL 13/12/2021

COPIA

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023 - NUOVA MODIFICA.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **tedici** del mese di **dicembre** alle ore **18:45 Casa Comunale**, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	RUBINO ANTONIO	Si	
Vicesindaco	ZAMBRINO ANGELO	Si	
Assessore	RISI GIOVANNI	Si	
Assessore	LATORRACA ANNAMARIA		Si
Assessore	ALBANO ANGELICA	Si	

Totale Presenti: **4**

Totale Assenti: **1**

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Gerardo LUONGO**

Il **Presidente Antonio RUBINO**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	10/12/2021	F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	10/12/2021	F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi da parte del responsabile dell'area Economico-Finanziaria.

PREMESSO CHE questa Amministrazione con propria precedente deliberazione n. 7 del 8/02/2021 esecutiva e s.m.i. (ultima delle quali la deliberazione n.111 del 29.09.2021 anche essa esecutiva) ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno del personale nelle seguenti risultanze:

ANNO 2021

ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO

Categoria/Qualifica	Area	Tipo Orario	Note
C/C1 – Istruttore Amministrativo	Affari Generali	Nuova assunzione part time 18 ore (50%)	31 dicembre 2021

IMPLEMENTAZIONE ORE TEMPO INDETERMINATO

Categoria/Qualifica	Area	Tipo Orario	Note
B/B1- Esecutore/Ausiliario del traffico	Vigilanza	aumento ore da part time 20 ore (55,56%) a part time 30 ore (83,33%)	Dal 1 novembre 2021
C/C1- Istruttore/agente di polizia	Vigilanza	aumento ore da part time 18 ore (50%) a part time 24 ore (66,67%)	Dal 1 novembre 2021
B/B1 - Esecutore	Affari Generali	aumento ore da part time 18 ore (50%) a part time 20 ore (55,56%)	Dal 1 novembre 2021

ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO E/O CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILI

Categoria/Qualifica	Area	Tipo Orario	Note
D/D1 – Istruttore Direttivo /Assistente Sociale	Affari Generali	Part time 4 ore settimanali (11,11%)	Fino all'assunzione a tempo indeterminato dell'Assistente sociale
B/B3 – Esecutore	Finanziaria	Part time per un massimo di 12 ore settimanali (33,33%)	Con decorrenza ottobre 2021 per 6 mesi con possibilità di proroga fino ad 1 anno
n.2 C/C1 - Istruttori	Tecnica	Nuove assunzioni part time 30 ore settimanali (83,33%)	Assunzioni secondo la normativa di cui all'art. 1 commi 69-70 della legge 178/2020 senza oneri per il bilancio dell'Ente

B/B1- Esecutore	Tecnica	Part time 30 ore settimanali	Contratto di somministrazione decorrenza 31/12/2021 per 1 anno eventualmente prorogabile – Fondi Ripov
-----------------	---------	------------------------------	--

ANNO 2022

ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO

Categoria/Qualifica	Area	Tipo Orario	Note
D/D1- Istruttore Direttivo/Comandante	Vigilanza	Assunzione Full time 36 ore settimanali	Progressione verticale passaggio dalla categoria C/C3 alla categoria D/D1 –Febbraio 2022
B/B1- Esecutore/Operaio specializzato	Tecnica	Nuova assunzione part time 18 ore settimanali (50%)	Decorrenza marzo/aprile 2022
C/C1 – Istruttore Contabile	Finanziaria	Nuova assunzione full time 36 ore settimanali in sostituzione del dipendente che andrà in pensione il 31/12/2021	Decorrenza febbraio/marzo 2022
C/C1- Istruttore Contabile	Finanziaria	Nuova assunzione part time 12 ore settimanali (33,33%)	Decorrenza aprile 2022
D/D1 –Assistente Sociale	Affari Generali	Nuova assunzione part time 12 ore settimanali (33,33%)	Decorrenza marzo/aprile 2022
C/C1- Istruttore/agente di polizia	Vigilanza	Trasformazione da part time a full time previa convenzionamento del rapporto di lavoro con altro Ente	

IMPLEMENTAZIONE ORE TEMPO INDETERMINATO

Categoria/Qualifica	Area	Tipo Orario	Note
D/D1 – Istruttore direttivo	Tecnica	aumento ore da part time 24 ore (66,67%) a part time 30 ore (83,33%)	01/01/2022
C/C1 –Istruttore Amministrativo	Affari generali	aumento ore da part time 18 ore (50%) a part time 20 ore (55,56)	Decorrenza febbraio/marzo 2022

CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILI

Categoria/Qualifica	Area	Tipo Orario	Note
C/C1 – Istruttore	Tecnica	Part time 24 ore settimanali	Contratto di somministrazione decorrenza marzo 2022 per 1 anno eventualmente prorogabile – Fondi Ripov

ANNO 2023

ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO

Categoria	Area	Tipo Orario	Note
D/D1- Istruttore direttivo contabile	Finanziaria	Assunzione Full time 36 ore settimanali	Alla cessazione del rapporto di lavoro della figura di pari categoria incardinata mediante art.110. Decorrenza gennaio 2023
B/B1 - esecutore	Tecnica	Nuova assunzione Full time 36 ore settimanali	Subordinatamente alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente di categoria A full time

Nella detta programmazione era stato previsto l'assunzione di un istruttore direttivo contabile con decorrenza 2023; era stato previsto che le procedure assunzionali avrebbero avuto decorrenza nell'esercizio 2022 con possibilità di anticipazione delle stesse nelle ipotesi in cui il posto fosse risultato vacante anzitempo.

La detta circostanza si verificherà con decorrenza 12 c.m. avendo la responsabile del servizio incardinata nell'Ente, mediante ricorso all'art.110 del TUEL, rassegnato le dimissioni, essendo risultata vincitrice in altro concorso.

Di qui, la necessità di anticipare l'assunzione dell'istruttore direttivo contabile all'anno 2022, e garantire il servizio sino all'ultimazione delle procedure concorsuali, con un contratto di lavoro flessibile.

In conseguenza di ciò necessita apportare una nuova modifica al piano assunzionale in virtù di un accadimento sopravvenuto e non prevedibile alla data di approvazione del piano 2021-2023 e delle successive modifiche apportate allo stesso.

L'organo esecutivo obbligato ad una nuova modifica, in occasione della stessa ritiene opportuno effettuare delle modifiche di carattere temporale alle assunzioni previste nel piano, ed in particolare:

- posticipo della stipula del contratto di somministrazione dell'esecutore categoria B – da finanziarsi con risorse ripov al 31 marzo 2022;
- posticipo dell'assunzione di un istruttore amministrativo categoria C nell'area affari generali al 31 dicembre 2021.

RAMMENTATO che alla data odierna il piano attualmente vigente è stato attuato nelle seguenti risultanze:

- 1) sono state implementate le ore per i titolari di un contratto a tempo indeterminato appartenente all'area vigilanza (categorie B e C) nonché all'area affari generali categoria B;
- 2) si è proceduto ad incardinare nell'area contabile, con contratto di lavoro a tempo determinato un esecutore, (categoria B);
- 3) si è proceduto ad incardinare nell'area affari generali un istruttore direttivo (categoria D), assistente sociale;
- 4) sono in fase di pubblicazione sulla G.U. i concorsi per i due istruttori contabili, a tempo indeterminato con orario rispettivamente di 12 e 36 ore, nonché del concorso per l'assistente sociale a tempo indeterminato con orario part time 12 ore settimanali, le cui assunzioni sono previste per l'anno 2022;
- 5) gli uffici hanno avviato la procedura di mobilità obbligatoria per l'assunzione dell'istruttore direttivo contabile con decorrenza 2022.

ATTESO che quest' amministrazione intende finanziare l'assunzione dell'assistente sociale con le risorse di cui alla legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020).

ILLUSTRATE le modifiche che si rendono necessarie, nonché lo stato di attuazione del piano si riporta il quadro normativo:

- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 che dispone:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter; nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

- il DPCM 17 marzo 2020 (emanato in attuazione dell'art. 33 comma 2 del Decreto Legge 34/2019 convertito con modificazioni nella Legge n.58/2019) avente ad oggetto. “**Misure per la definizione delle capacità assunzione del personale nei Comuni**”. Il detto decreto che si applica a decorrere dal 20/04/2020 ha mutato il regime assunzionale dei comuni, introducendo in luogo del turn-over il principio della sostenibilità finanziaria.

Il DM dopo aver specificato cosa debba intendersi per spesa del personale e per entrate correnti, all'art.4 individua i valori soglia di massima spesa del personale.

Per i comuni tra 3000 e 4.999 abitanti il detto valore soglia risulta essere pari al 27,20.

Il Comune di Moliterno secondo quanto risulta da quanto accertato dall'Ufficio Finanziario (determina n. 429 del 27/09/2021) si colloca al di sotto del detto valore soglia avendo un rapporto tra spesa del personale e spese correnti secondo le definizioni dell'art.2 del DPCM 17 marzo 2020, pari al **22,66%**.

In conseguenza di ciò, il Comune di Moliterno si colloca nella prima fascia.

RILEVATO che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto “*i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*”.

CONSIDERATO inoltre che:

- l'art. 5 rubricato “percentuali massime di personale in servizio” statuisce che in sede di prima applicazione e fino al 31.12.2024, i comuni che si collocano al disotto del valore soglia di cui al comma1, possono incrementare annualmente per **assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018 ,in misura non superiore al valore percentuale che varia a seconda della classe demografica dei comuni, fermo restando il rispetto pluriennali dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione del valore soglia di cui all'art. 4 comma1;**

- dalla lettura della norma si evince che per i Comuni virtuosi, la legge non consente di effettuare assunzioni a tempo indeterminato sino al punto di raggiungere immediatamente la soglia media stabilita dall'art. 4 del Decreto, ma di poterlo fare solo gradualmente;
- **per i comuni nella fascia di popolazione tra 3000 – 4999 la percentuale massima di incremento è pari al 24% per l'anno 2021, ed aumenta sino al 2024.**

RICHIAMATO l'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che disciplina tra l'altro all'interno delle forme di lavoro flessibile il contratto di somministrazione definito dal legislatore all'art. 30 del D. Lgs. 81/2015 come **“Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 27 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”.**

Il contratto di somministrazione è disciplinato inoltre dall'art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli enti locali 21/05/2018 che recita “Gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all'art. 50, comma 3”.

Il medesimo articolo statuisce altresì che non vi sono limitazioni quantitative **nel caso di personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati.**

D'altra parte l'art. 9 comma 28 del D. Lgs. 78/2010 e ss.mm.ii. in materia di costo del lavoro a tempo determinato statuisce che le limitazioni in materia di spesa del personale **non si applicano nel caso in cui il costo del lavoro sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi** o da fondi dell'Unione Europea.

ATTESO CHE:

- dal 2021 le assunzioni coperte da finanziamenti specifici non entreranno nel rapporto tra spesa di personale e media triennale delle entrate così come statuito dall'art. 57, comma 3 septies, del D.Lgs 104/2021, convertito in legge 126/2020, che ha introdotto, una parziale eccezione all'obbligo di computare, per il rapporto spesa/entrate imposto dall'articolo 33, comma 2, del D.Lgs 34/2019, integralmente tutta la spesa di personale e tutte le entrate correnti, come definite dall'articolo 2 del D.M. 17.03.2020.
- **Il testo dell'art. 57, comma 3 septies, del D.L.104/2020, convertito in legge 126/2020, è il seguente: “ a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui commi 1, 1 bis e 2 dell'art.33 del decreto –legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore di soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.**

Rammontato che le nuove assunzioni mediante i contratti di somministrazione risulteranno essere coperte da **finanziamenti specifici (Fondi RIPOV) e quindi finanziate da risorse provenienti da altri soggetti.**

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 1 del 11/01/2021 esecutiva con la quale è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale attraverso le certificazioni prodotte dai responsabili apicali dell'Ente conservate in atti e che una tale ricognizione ha dato esito negativo;
- n. 22 del 25/02/2020 con la quale è stato adottato il piano delle azioni positive per il triennio 2020 – 2022;
- n. 25 del 08/03/2021 con la quale è stato aggiornato il piano delle azioni positive.

RICHIAMATA la deliberazione consigliere n.17 del 03.05.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023.

RICHIAMATA altresì la deliberazione consigliere n.19 del 21.06.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il conto consuntivo 2020.

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art.194 comma 1 lett. e ;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

ATTESO che sono stati trasmessi alla BDAP i documenti contabili per esercizio 2021 **fase preventivo**, (data 12.05.2021) nonché i documenti contabili per esercizio 2020 **fase consuntivo** (data 23.06.2021)

TUTTO CIÒ PREMESSO

Su proposta dell'assessore alle risorse umane D.ssa Albano Angelica

Con voti unanimi favorevoli _____ espressi in forma di legge

DELIBERA

1. **DI APPORTARE**, per le motivazioni sopra esposte, che si intendono richiamate una modifica alla programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2021 – 2023, che, in conseguenza della stessa, risulta essere quella di cui all'allegato A.
2. **DI DARE ATTO** che l'organigramma dell'Ente, alla data odierna, risulta essere quello di cui all'allegato B.
3. **DI DARE ATTO**, altresì che la dotazione dell'Ente a seguito della programmazione risulta essere quello di cui all'allegato C.
4. **DI DARE ATTO** che la spesa del personale afferente l'esercizio finanziario 2021 risulta essere pari € 651.432,11 (con salvezza di eventuali rettifiche da apportarsi sino al termine del corrente esercizio finanziario) allegato D.
5. **DI DARE ATTO** che, l'aumento di spesa da riferirsi all'esercizio 2022, rispetto all'esercizio 2021 risulta essere pari ad € **141.736,75**, sarà parzialmente neutralizzato dalla cessazione per dimissioni del rapporto di lavoro del dipendente di categoria D ex art.110 del TUEL, dalla cessazione dei rapporti di lavoro per pensionamento dei dipendenti di categoria D-C-B e dall' indennità di posizione organizzativa corrisposta alla categoria C; pertanto l'aumento effettivo sarà pari ad € 39.346,32 (allegato E), mentre l'aumento di spesa da riferirsi all'esercizio 2023 rispetto al 2022 risulta essere pari ad € 26.409,98, sarà neutralizzato dalla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente di categoria A (allegato F).
6. **DI PRENDERE ATTO** che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 22,66%.
7. **DI DARE ATTO** che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020.
8. **DI AUTORIZZARE** per il triennio 2021/2023 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.
9. **DI PRECISARE** che con successivo provvedimento verrà effettuata la programmazione 2022/2024.
10. **DI DEMANDARE** ai responsabili degli Uffici l'attuazione del presente provvedimento.
11. **DI DISPORRE** che le assunzioni previste nella programmazione 2021/2023 fatte salve eventuali diverse determinazioni di questa amministrazione vengano espletate senza lo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del D. Lgs 165/2001.
12. **DI TRASMETTERE** copia del presente piano alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO ai sensi dell'art. 6 Ter del DLgs n° 165/2001 come introdotto dal n°75/2017 secondo le istruzioni previsti dalla circolare RGS n° 18/2018.

13. **DI DICHIARARE**, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito per l'avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Antonio RUBINO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo LUONGO

IL SEGRETARIO COMUNALE

— Certificato di esecutività
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,

S I C E R T I F I C A

che la su estesa deliberazione:

- E' stata altresì comunicata con lettera prot. n. del , al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 135, comma 2, del D.lgs. n 267/2000;
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì **14/12/2021**

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo LUONGO

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Moliterno, lì **14/12/2021**

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to MARCHESE MARIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Dalla residenza comunale, lì **14/12/2021**

Il Segretario Comunale
Dott. Gerardo LUONGO